



COGESI S.C.R.L.
consorzio gestori servizi idrici

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle seduta del 19.06.2025

Stato delle modifiche:

Edizione	Descrizione	Data Approvazione
01	Prima emissione (ai sensi D.Lgs 163/2006)	20/06/2013
02	Seconda emissione (ai sensi D.Lgs 50/2016)	16/06/2017
03	Terza emissione (ai sensi D.Lgs 36/2023)	19/06/2025

- Art. 1. Finalità, ambito di applicazione e principi generali**
- Art. 2. Procedure telematiche**
- Art. 3. Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto**
- Art. 4. Affidamento diretto**
- Art. 5. Procedura negoziata senza bando**
- Art. 6. Principio di rotazione**
- Art. 7. Fasce di importo affidamenti ai fini della rotazione**
- Art. 8. Deroghe**
- Art. 9. Albo fornitori**
- Art.10. Profili organizzativi e responsabile unico del progetto**
- Art.11. Subappalto**
- Art.12. Progettazione, Direzione dei lavori e dei contratti di servizi e forniture**
- Art.13. Contabilità dei lavori, servizi, forniture**
- Art.14. Pubblicità, validità ed efficacia del regolamento**
- Art.15. Disposizioni finali**

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e principi generali

1.1 L'Azienda Cuneese dell'Acqua Spa (nel prosieguo anche "ACDA o Società o Stazione Appaltante") è una società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio idrico in Provincia di Cuneo nel proprio territorio di competenza e che, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili in materia di contratti pubblici, si qualifica quale "organismo di diritto pubblico" come definito dall'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, così come integrato e modificato dal D.Lgs 31.12.2024, n. 209 (nel prosieguo "**Codice**") e pertanto, ai sensi dell'art. 1 lett. q) del medesimo Allegato agisce, nell'ambito del settore speciale dell'acqua, come "amministrazione aggiudicatrice".

1.2 Il presente regolamento (" nel prosieguo "**Regolamento**") definisce e disciplina i principi, i criteri e le procedure che ACDA intende adottare e applicare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (nel prosieguo anche "**soglia comunitaria**") previste dall'art. 14 del Codice, rientranti nell'ambito del settore speciale dell'acqua, individuato dall'art. 148 del Codice, fermo restando che è sempre facoltà di ACDA ricorrere alle procedure ordinarie (aperta o ristretta) previste per i settori speciali sopra soglia comunitaria, nel caso in cui ritenga opportuno assicurare un maggiore confronto concorrenziale.

Le soglie comunitarie si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 14 comma 3 del Codice.

1.3 La disciplina del Regolamento è adottata in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, enunciati dal Titolo I, Parte I del Libro I del Codice.

1.4 Il presente regolamento attua quanto previsto dagli articoli da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sotto soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b) suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, co. 3, del Codice);
- c) le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- d) le modalità di costituzione dell'Albo fornitori;
- e) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici proprio o da altri gestori del Servizio Idrico Integrato, da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

1.5 I riferimenti al Responsabile unico di progetto (nel prosieguo, RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP, anche ai Responsabili di fase eventualmente nominati ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Codice. Nel provvedimento di nomina verranno specificamente indicate le attribuzioni dei compiti dei responsabili di fase.

1.6 Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto soglia di cui agli articoli da 48 a 54 del medesimo Codice;
- le disposizioni extra codicistiche applicabili (T.U. sicurezza, spending review,

anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR o di altre tipologie di finanziamento, ecc.);

- l'allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a "*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";
- le disposizioni integrative del presente regolamento interno;
- il Codice Etico adottato da ACDA disponibile sul sito internet www.ACDA.it.

1.7 È fatta salva la previsione contenuta nell'art. 141, comma 5, del Codice, secondo la quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti possono suddividere gli appalti in lotti senza obbligo di motivazione aggravata.

1.8 Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia, la Società si impegna a favorire l'accesso al mercato delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

1.9 Il Regolamento non si applica all'affidamento dei contratti pubblici che, pur presentando i presupposti per essere soggetti all'applicazione del Regolamento, sono caratterizzati altresì da un interesse transfrontaliero certo. Pertanto, prima di procedere a un affidamento in base al Regolamento, ACDA svolge una valutazione specifica al fine di stabilire se il contratto da affidare presenta interesse per operatori economici stabiliti in altri Stati, tenendo in considerazione l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le caratteristiche tecniche, il luogo geografico di esecuzione, il precedente stato di interesse su cantieri territorialmente analoghi, l'eventuale iscrizione all'Albo Fornitori di operatori economici stabiliti in altri Stati.

Per l'affidamento di contratti pubblici che presentano un interesse transfrontaliero certo, ACDA applica le procedure di scelta del contraente previste per i contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

1.10 E' vietato procedere al frazionamento artificioso delle prestazioni e degli importi oggetto di affidamento al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento e/o per sottoporre alla disciplina prevista dal Regolamento anche gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate dall'art. 14 del Codice. A questo fine, la determinazione dell'importo stimato dell'affidamento deve avvenire in conformità con l'art. 14, commi 4 e seguenti del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione e proroga.

1.11 Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi ed è tenuto a darne comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) e, sulla base della decisione da quest'ultimo adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. L'assenza di conflitto di interessi del RUP o del responsabile della fase di affidamento deve sempre essere esplicitata nella decisione a contrarre o di aggiudicazione. A tal fine l'Ufficio Appalti chiederà al RUP e all'eventuale responsabile della fase di affidamento ove nominato di sottoscrivere apposita autodichiarazione di assenza conflitto di interessi. Tale disposizione non si applica per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

1.12 Qualora, nel corso di validità del Regolamento le disposizioni normative che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del Regolamento, subiscano modifiche e/o integrazioni, le disposizioni del Regolamento eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con quelle previste dalle norme sopravvenute.

Art. 2 – Procedure telematiche

2.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del Codice, le procedure di affidamento vengono condotte mediante l'adozione di piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e l'uso di modalità di comunicazione in formato elettronico.

2.2 L'operatore economico che intenda partecipare alle procedure di affidamento indette dalla società deve essere registrato sulle piattaforme in uso dalla società.

2.3 Le ulteriori informazioni circa l'utilizzo delle piattaforme informatiche in uso dalla società vengono fornite agli operatori economici in ogni procedura di affidamento.

Art. 3 - Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto

3.1 Nell'ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie vengono individuate due classi di importo in forma differenziata per tipologia di contratto, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa procedura di affidamento.

3.2 Le classi sono così individuate:

Classe A – Affidamento diretto

A.1) Lavori di importo inferiore ad euro 150.000;

A.2) Servizi e forniture, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 140.000

Classe B – Procedura negoziata senza bando

B.1) Lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000;

B.2) Lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia comunitaria;

B.3) Servizi e forniture, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo pari o superiore ad euro 140.000 ed inferiore alla soglia comunitaria.

3.3 In presenza dei presupposti previsti dall'art. 76 del Codice è possibile avviare la **procedura negoziata senza bando** prevista in tale disposizione anche per contratti sopra-soglia.

3.4 Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati, ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti, è possibile ricorrere alla figura dell'**accordo quadro** nel rispetto delle procedure previste sopra specificate.

3.5 Gli **Albi** e le **indagini di mercato** sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. al Codice ed a quanto indicato nel presente regolamento. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non viene utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella decisione a contrarre.

3.6. Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sotto soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

Art. 4 – Affidamento diretto

Classe A – Affidamento diretto

A.1) Lavori di importo inferiore ad euro 150.000;

A.2) Servizi e forniture, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 140.000

4.1 L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *“nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice”*.

4.2 I lavori di importo inferiore ad **euro 150.000** ed i servizi e le forniture - ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione - di importo inferiore ad **euro 140.000** sono acquisiti previa negoziazione con le modalità indicate nei commi seguenti.

4.3 Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in albi istituiti dalla stazione appaltante.

4.4 Al fine della **verifica del possesso di esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

a) per forniture e servizi **standardizzati** offerti da operatori economici di risaputa fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;

b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* a corredo del preventivo;

c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;

c) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la **dichiarazione sostitutiva** circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

4.5 Nel rispetto dei principi del Codice, di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, il RUP effettuerà la scelta del singolo operatore economico oppure degli operatori economici cui richiedere il preventivo di spesa tramite lo svolgimento di indagini di mercato, attraverso elenchi e/o albi disponibili presso altre stazioni appaltanti operanti nell'ambito del servizio idrico integrato, tramite la consultazione dell'Albo Fornitori di ACDA SPA.

La società ad oggi ha la disponibilità di un Albo Fornitori per esecuzione lavori e di un Albo Fornitori per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici.

Considerato che per gli appalti sotto la soglia per affidamenti diretti è da **privilegiare** il confronto concorrenziale fra due o più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione, verranno invitati a presentare preventivo gli iscritti all'Albo Fornitori in numero diverso e nella classe/categoria merceologica corrispondente alla tipologia dell'incarico o prestazione da svolgere:

- **Lavori:** Il preventivo verrà richiesto, di norma, a **n. 4** operatori economici tra i quali **n. 1 estratto** da "Portale Appalti telematico" mediante rotazione proposta dallo stesso e **n. 3 scelti** a discrezione del RUP tenuto conto della tipologia del lavoro e delle dislocazione territoriale.
- **Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici:** Il preventivo verrà richiesto, di norma, a più operatori economici a seconda della tipologia di incarico professionale nel modo seguente:
 - Coordinamento sicurezza: **n. 3 estratti** da "Portale Appalti telematico" mediante rotazione proposta dallo stesso e **n. 3 scelti** a discrezione del RUP tenuto conto della tipologia del lavoro e della dislocazione territoriale
 - Coordinamento sicurezza per contratti di lavori ad accordo quadro: **n. 5 estratti** da "Portale Appalti telematico" mediante rotazione proposta dallo stesso e **n. 5 scelti** a discrezione del RUP tenuto conto della tipologia del lavoro e della dislocazione territoriale
 - Progettazione: **n. 1 estratto** da "Portale Appalti telematico" mediante rotazione proposta dallo stesso e **n. 2 scelti** a discrezione del RUP tenuto conto della tipologia del lavoro e della dislocazione territoriale
 - Altre tipologie di incarico : **n. 1 estratto** da "Portale Appalti telematico" mediante rotazione proposta dallo stesso e **n. 2 scelti** a discrezione del RUP tenuto conto della tipologia del lavoro e della dislocazione territoriale.

In particolari circostanze, puntualmente valutate e motivate dal RUP, è possibile interpellare, nel rispetto del principio di rotazione, un numero diverso di operatori economici, fino anche ad un unico operatore economico, anche non iscritto all'Albo Fornitori.

4.6 Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite **decisione a contrarre semplificata/determina di affidamento** ai sensi dell'art. 17, co. 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'oggetto;
- c) l'importo di affidamento;
- d) il contraente derivante dal confronto dei preventivi nel caso di interpello di due o più operatori economici;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta nel caso di affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici;
- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del

procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabile di fase;

h) assenza di interesse transfrontaliero certo;

i) il CCNL applicato,

l) le motivazioni a fondamento della decisione di non richiedere la garanzia definitiva (si veda art. 4.17 del presente Regolamento).

4.7 Nel caso di **affidamento diretto senza previa consultazione** di operatori economici, la **decisione a contrarre semplificata/determina di affidamento** individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:

a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;

b) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;

c) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;

d) del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 6 del presente regolamento);

e) assenza di interesse transfrontaliero certo;

f) il CCNL applicato.

g) le motivazioni a fondamento della decisione di non richiedere la garanzia definitiva (si veda art. 4.17 del presente Regolamento).

4.8 Gli **affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro** possono essere realizzati direttamente, senza previa emissione di determina di affidamento, mediante lettera di affidamento oppure ordinativo.

4.9 ACDA mediante lettera oppure tramite PEC invita gli operatori economici selezionati oppure il singolo operatore economico a presentare preventivo tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso (*E-procurement*).

4.10 L'**affidamento diretto previa consultazione** di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

4.11 Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del **miglior rapporto qualità-prezzo**:

a) il RUP è tenuto ad individuare nella lettera di invito, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;

c) non sussiste l'obbligo di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato;

d) il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.

4.12 Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del **minor prezzo**:

a) anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54, co. 1, del Codice, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale.

b) non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei

preventivi/offerte appena acquisiti.

4.13 In presenza di preventivi/offerta ritenuti dal RUP, eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere **spiegazioni**, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e coerenti.

4.14 Negli affidamenti diretti - ad esclusione di quelli di importo inferiore a 5.000 euro, dei servizi intellettuali e delle mere forniture senza posa in opera - l'operatore economico indica nel preventivo/offerta:

- il **CCNL** applicato ai propri dipendenti, il quale deve essere connesso all'attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 11, co. 1, del Codice;
- i propri **costi della manodopera e della sicurezza** ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice.

4.15 L'affidamento diretto può avvenire sul **MePA** mediante le funzionalità:

- a) dell'adesione ad accordi quadro e/o Convenzioni Consip;
- b) della "Trattativa Diretta" per l'affidamento senza previa consultazione di operatori economici;
- c) del "Confronto di preventivi" per l'affidamento previa consultazione di operatori economici.

4.16 Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non viene mai richiesta la **garanzia provvisoria** a corredo dei preventivi/offerte. Il RUP, di norma, non richiede la **garanzia definitiva**, motivandone la scelta, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'assenza di rischi significativi di problematiche nell'esecuzione del contratto;
- c) all'esecuzione istantanea del contratto (*es. forniture di beni o prestazioni di breve durata*);

4.17 La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è **obbligatoria** nei confronti del solo **aggiudicatario**, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

4.18 Negli affidamenti diretti, di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, ACDA procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE**), secondo le modalità previste dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e disposizioni attuative. In caso di malfunzionamento del FVOE è facoltà di ACDA di procedere alle verifiche mediante altre modalità telematiche di acquisizione dei documenti.

Ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del Dlgs n. 36/2023 (come integrato dal Decreto n. 209/2024 "Correttivo") ACDA in caso di malfunzionamento anche parziale del FVOE, trascorsi 30 giorni, può disporre l'aggiudicazione immediatamente efficace previa acquisizione di autocertificazione da parte offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione (come dichiarato precedentemente in fase di presentazione dell'offerta).

Per appalti di valore pari ad € 5.000 ed inferiore ad € 40.000 ACDA potrà procedere entro il 31/12 di ogni anno alla verifica a campione dei requisiti di ordine generale posseduti dall'aggiudicatario previo sorteggio di un campione pari al 5% (ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 36/2023).

4.19 Negli affidamenti diretti, di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal

direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

4.20 L'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. può essere effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali e cose nonché igiene e salute pubblica ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.

In ogni caso ACDA **avvia il FVOE** per la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario prima di procedere con la consegna in via d'urgenza.

4.21 Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i **termini dilatori** per la stipula del contratto.

4.22 Individuato l'operatore economico aggiudicatario il RUP, ad **intervenuta verifica** dei requisiti di ordine generale e speciale, redige la determina di affidamento e la sottopone alla firma del Direttore Generale.

4.23 La procedura di affidamento di cui al presente articolo si applica anche in caso di affidamento di incarichi professionali di tipo tecnico attinenti all'architettura e all'ingegneria (ad esempio, rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e relazioni geologiche, consulenza o collaborazione alla stesura di progetti, verifica di validazione e di progetti, certificazioni energetiche degli edifici, certificazione e prevenzione incendi) di valore inferiore ad euro 140.000.

4.24 I contratti per gli affidamenti diretti sono redatti, nella forma della lettera di affidamento secondo l'uso del commercio nella quale deve essere indicato almeno quanto segue: la descrizione dei lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione compreso la gestione della sicurezza, il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento, eventuali penalità per ritardo, idonee garanzie assicurative (RCT/RCO), qualora ritenuto necessario, che garantiscano ACDA verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà della medesima.

4.25 Per gli affidamenti di forniture entro € 40.000 o servizi e lavori di importo inferiore a € 5.000 viene registrato sul programma gestionale in uso in ACDA ordinativo con indicazione degli elementi essenziali dell'affidamento ed inviato all'operatore economico affidatario.

4.26 I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 5 - Procedura negoziata senza bando

Classe B – Procedura negoziata senza bando

B.1) Lavori di importo **pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000;**

B.2) Lavori di importo **pari o superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia comunitaria;**

B.3) Servizi e forniture, di importo **pari o superiore ad euro 140.000 ed inferiore alla soglia comunitaria.**

5.1 La **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. h), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

5.2 Gli appalti di lavori, servizi e forniture sono affidati previo esperimento di procedura negoziata secondo le modalità di seguito specificate.

5.3 Quando l'importo dei **lavori** da eseguirsi è **pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000** si procede, nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata attraverso confronto concorrenziale previa consultazione, tra gli iscritti all'Albo Fornitori, ove esistenti, di norma, di n. **10** operatori economici di cui n. **5 estratti** da "Portale Appalti telematico" mediante rotazione proposta dallo stesso e **n. 5 scelti** a discrezione del RUP tenuto conto della tipologia del lavoro e delle dislocazione territoriale.

5.4 Quando l'importo dei **lavori** da eseguirsi è **pari o superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia comunitaria** si procede, nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata attraverso confronto concorrenziale previa consultazione, tra gli iscritti all'Albo Fornitori, ove esistenti, di norma, di n. **20** operatori economici di cui n. **10 estratti** da "Portale Appalti telematico" mediante rotazione proposta dallo stesso e **n. 10 scelti** a discrezione del RUP tenuto conto della tipologia del lavoro e delle dislocazione territoriale.

5.5 Quando l'importo dei **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici** da eseguirsi è **pari o superiore ad euro 140.000 ed inferiore alla soglia comunitaria** si procede, nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata attraverso confronto concorrenziale previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque operatori economici** scelti tra gli iscritti all'Albo Fornitori oppure tramite pubblicazione di un avviso di indagini di mercato.

5.6 Quando l'importo dei **servizi**, diversi da quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici, **o delle forniture** da eseguirsi è **pari o superiore ad euro 140.000 ed inferiore alla soglia comunitaria** si procede, con procedura negoziata, mediante:

- a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni oppure nei casi di motivata urgenza per un periodo comunque non inferiore a cinque giorni, effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno auto-dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49, co. 5, del Codice **non trova applicazione il principio di rotazione** e il contraente uscente potrà partecipare e presentare l'offerta.

5.9 Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti **termini**:

- a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: **quattro mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;
- b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: **tre mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono

prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di mesi tre. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori mesi tre.

5.10 L'autorizzazione alla spesa si consegue mediante approvazione del "Piano dei Lavori" da parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora la spesa non sia ricompresa in detto "piano", l'autorizzazione si consegue mediante approvazione puntuale da parte del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale o del Dirigente Responsabile.

Ad avvenuta approvazione come sopra indicato, la procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione a contrarre che contiene sinteticamente:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e le fonti di finanziamento;
- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- data e numero della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della spesa;
- il criterio per la scelta della migliore offerta (prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
- il nominativo del RUP;
- la composizione del Seggio di gara.

5.11 Gli operatori economici saranno invitati, mediante lettera d'invito, inviata tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso (*E-procurement*).

5.12 La lettera d'invito e relativi allegati deve contenere sinteticamente i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo massimo previsto al netto dell'IVA (comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi);
- i requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- la riserva che preveda di sospendere, differire, spostare, modificare o revocare il procedimento di gara, senza che i concorrenti o i potenziali concorrenti possano pretendere il riconoscimento di alcun indennizzo, risarcimento del danno o quant'altro;

- l'adozione e la misura delle penali;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti con indicazione del CCNL di riferimento, di accettare condizioni contrattuali e penali;
- Clausole sociali ed eventuali meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate;
- il nominativo del RUP;
- il CIG e, se del caso, il CUP;
- la clausola relativa alla revisione prezzi;
- i riferimenti al subappalto;
- la data, l'orario, il luogo fisico e digitale di svolgimento della seduta pubblica nella quale il seggio di gara procede all'apertura della documentazione amministrativa nel caso del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dell'offerta amministrativa ed economica nel caso del metodo del prezzo più basso;
- il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi, gli elaborati progettuali, lo schema di contratto qualora disponibili e necessari.

La procedura di affidamento di cui al presente articolo si applica anche in caso di affidamento di incarichi professionali di tipo tecnico (ad esempio, rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e relazioni geologiche, consulenza o collaborazione alla stesura di progetti, verifica di validazione e di progetti, certificazioni energetiche degli edifici, certificazione e prevenzione incendi) di valore pari o superiore ad euro 140.000 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.

Il criterio di aggiudicazione dovrà essere **obbligatoriamente** quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5.13 Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sotto soglia non viene richiesta la **garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione con le modalità di cui all'art. 106.

5.14 Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

5.15 I contratti per gli affidamenti a procedura negoziata sono stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica a norma dell'art. 18, comma 1 del Codice, nella forma della scrittura privata.

Il contratto deve essere sottoscritto digitalmente tra le Parti. Il documento predisposto dalla Società viene firmato dal Direttore Generale o dal Dirigente Responsabile ed inviato a mezzo PEC al contraente, che dovrà controfirmarlo apponendo la propria firma digitale e restituendolo sempre tramite PEC.

I documenti richiamati nella lettera di invito fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

5.16 Ai sensi dell'art. 55 del Codice, per le procedure sotto soglia, non si applicano i termini dilatori previsti all'art. 18, comma 3 (cd. *stand still*) e 4 del Codice per la stipula del contratto.

5.17 I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto.

5.18 Come specificato all'art. 5.13 di norma, non viene richiesta la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva, prestata dall'aggiudicatario per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è richiesta nella misura del **5%** dell'importo contrattuale senza applicazione di riduzioni.

Possono essere richieste idonee garanzie assicurative (RCT/RCO) che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà della medesima.

Di norma per gli affidamenti di lavori è richiesta la garanzia di cui all'art. 117, c. 10, del Codice (polizza CAR).

5.19 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 108, comma 2 del Codice, si procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del "minor prezzo", oppure dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" quando, oltre all'elemento prezzo, è opportuno valutare anche elementi qualitativi, come ad esempio, le tecniche di esecuzione, la qualità dei materiali o strumentazioni offerti, il possesso di certificazioni, la professionalità ed esperienza del personale.

5.20 Per le procedure di scelta del contraente in cui si fa ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sono effettuate in seduta pubblica, di norma dal RUP coadiuvato da n. 2 componenti dell'ufficio appalti e contratti.

5.21 Per le procedure di scelta del contraente in cui è adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è effettuata da una commissione tecnica giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Commissione tecnica giudicatrice è composta da tre membri, scelti, in via prioritaria, tra i dipendenti della Società esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Non possono essere nominati commissari:

- coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

A tal fine è necessario che, all'atto dell'accettazione della nomina, il presidente ed i commissari rendano idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa l'insussistenza delle situazioni sopra indicate.

5.22 Le sedute del Seggio di Gara o della Commissione Tecnica Giudicatrice devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dalla piattaforma digitale in uso.

5.23 La valutazione della congruità dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 del Codice, è effettuata dal RUP, che potrà richiedere la consulenza della commissione tecnica giudicatrice.

5.24 Il Seggio di Gara/Commissione tecnica Giudicatrice predispone il verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e lo trasmette all'Organo competente a disporre l'aggiudicazione. Esaminata la proposta e, se ritenuta legittima e conforme all'interesse della Società, dopo la verifica relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice in capo all'offerente, si dispone, con determina del Direttore Generale o Dirigente Responsabile, l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

Art. 6 – Principio di rotazione

6.1 La Società si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.

6.2 Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente, salvo le deroghe previste dal Codice e dal presente Regolamento.

6.3 La rotazione assume rilevanza con riferimento alle **ultime due procedure** sotto soglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe di cui al punto 6.5 e al successivo art. 8, il divieto di invitare operatori economici **aggiudicatari o affidatari** del precedente appalto all'interno:

- del medesimo settore merceologico e dello stesso settore di servizi della medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 8 del presente Regolamento;
- della stessa categoria SOA e classifica per i lavori.

In ogni caso, la rotazione non trova applicazione nelle ipotesi di:

- pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse/bando di gara;
- utilizzo dell'albo dei fornitori, con invito esteso a tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.

6.4 Nell'applicazione dell'art. 49, co. 3, del Codice non è consentito eludere il principio di rotazione mediante arbitrari frazionamenti delle commesse, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.

6.5 Il principio di rotazione può essere **derogato**, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;
- b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento sia alla struttura del mercato, sia alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del

precedente contratto.

c) in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e/o urgenza o nel caso di infungibilità e/o di obblighi normativi/procedurali come specificato al successivo art. 8.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:

- 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, co. 2, lett. b), del Codice;
- 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), del Codice;
- 3) forniture complementari di cui all'art. 76, co. 4, lett. b), del Codice;
- 4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, co. 7, del Codice.

Art. 7 - Fasce di importo affidamenti ai fini della rotazione

7.1 Ai sensi dell'art. 49, comma terzo del Codice, ai fini del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico, all'interno delle quali deve essere applicata la rotazione di cui al precedente articolo.

Le fasce sono le seguenti:

I. Forniture e servizi

- A1) da 5.001 a 39.999 euro;
- A2) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;
- A3) da 140.000 euro fino alla soglia comunitaria.

Nell'applicazione delle fasce economiche, secondo quanto specificato al precedente articolo 6.3., si opera come segue:

- affidamento diretto all'operatore economico x, per il bene/servizio il cui valore entra nella fascia A1; per lo stesso bene/servizio si può procedere con affidamento diretto successivo o invito a confronto competitivo all'operatore economico x uscente solo in fascia economica diversa A2 o A3.

II. Lavori

- B1) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;
- B2) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- B3) da 150.000 euro fino a 258.000 (classifica I SOA);
- B4) da 258.001 euro fino a 516.000 euro (classifica II SOA);
- B5) da 516.001 euro fino a 1.033.000 euro (classifica III SOA);
- B6) da 1.033.001 euro fino a 2.582.000 (classifica IV SOA);
- B7) da 2.582.001 euro fino a 3.500.000 euro (classifica IV-bis SOA);
- B8) da 3.500.001 euro fino a 5.165.000 euro (classifica V SOA);
- B9) da 5.165.000 euro fino alla soglia comunitaria (classifica VI SOA).

Nell'applicazione delle fasce economiche, secondo quanto specificato al precedente articolo 6.3., si opera come segue:

- affidamento diretto all'operatore economico x, per il lavoro il cui valore entra nella fascia B1; per lo stesso lavoro si può procedere con affidamento diretto successivo o invito a confronto competitivo all'operatore economico x uscente solo se in fascia economica diversa B2 o B3 o B4 o B5 o B6 o B7 o B8.

Art. 8 – Deroghe

È consentito **derogare** al numero minimo di operatori economici da invitare ed anche ricorrere all'affidamento diretto, indipendentemente dall'importo e dalla suddivisione in fasce, in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e/o urgenza o nel caso di infungibilità e/o di obblighi normativi/procedurali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili o comunque da qualsiasi causa improvvisa, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio o di problemi di igiene pubblica con riferimento ai servizi pubblici erogati da ACDA;
- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;
- lavori, servizi e forniture che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;
- necessità di portare a termine lavori/servizi/forniture in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a commesse rimaste incompiute a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati;
- in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- prestazioni periodiche di lavori, servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la individuazione del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria;
- qualora vi siano situazioni tecniche o di mercato, normalmente per acquisti ad alto contenuto tecnologico o di competenza esclusiva, che possono essere soddisfatte solo da un fornitore specifico (per esempio possesso di specifiche conoscenze, prodotti coperti da brevetto o da licenza di commercializzazione, ricambistica originale, assistenza del produttore);
- per motivi di urgenza che impongono di approvvigionare le forniture/servizi in tempi ristretti;
- uniformazione di dotazioni, macchinari, attrezzature, strumentazione a quelle in uso negli impianti gestiti, sviluppati con un determinato fornitore, qualora il ricorso ad un diverso fornitore comporti diseconomie e/o complicità funzionali e/o logistiche e/o rischi sulla continuità dei servizi;
- per acquisti complementari ad altri precedentemente effettuati necessari al perfezionamento di questi ultimi, o non separabili per comprovabili motivazioni tecniche od economiche;
- per acquisti di opportunità in caso di campagne promozionali o di offerte particolarmente vantaggiose;

- quando è presente nel mercato un solo soggetto detentore del bene e/o del servizio;
- circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 e 140-bis del Codice;
- in ogni altro caso in cui ragioni di urgenza od opportunità rendano non compatibile la consultazione di più operatori economici con le esigenze di massima tempestività dell'affidamento.

Art. 9 – Albo Fornitori

9.1 La Società è dotata di un apposito elenco di operatori economici (Albo Fornitori) formato da operatori che hanno presentato apposita istanza ad esito di pubblicazione di un avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da invitare.

9.2 L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici, unitamente al regolamento per la loro gestione, è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ACDA e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso sull'esistenza degli elenchi aperti è pubblicato in modo continuo nella *homepage* del sito istituzionale e contiene il *link* alla pagina con le istruzioni agli operatori economici per presentare la domanda di iscrizione.

L'avviso indica i requisiti generali e speciali che gli operatori economici devono possedere ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori o della conferma di iscrizione.

9.3 L'Albo è periodicamente aggiornato con le cadenze stabilite nell'avviso stesso.

9.4 Sono istituiti due elenchi degli operatori economici in conformità a quanto definito dal presente Regolamento per l'affidamento di:

- a) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici
- b) Lavori

Tali elenchi sono suddivisi per categorie e classi di importo come specificato nei rispettivi Regolamenti per la loro gestione.

9.5 ACDA garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

L'invito all'affidatario uscente è ammesso solo con riferimento a diverse fasce di importo come specificato al precedente art. 6 oppure nelle ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e/o urgenza o nel caso di infungibilità e/o di obblighi normativi/procedurali come indicato all'art. 8.

9.6 ACDA, in caso di affidamenti di servizi, forniture e/o lavori tramite procedure negoziate per i quali non sia presente un apposito elenco o Albo Fornitori, potrà selezionare gli operatori anche tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblico nel quale è riportato il valore indicativo dell'affidamento e in cui vengono descritti gli elementi essenziali del contratto da stipulare ed i requisiti di carattere generale e speciale (tecnico-professionale ed economico-finanziario) richiesti ai candidati.

Gli operatori selezionati sono invitati a presentare offerta secondo le disposizioni previste nella lettera d'invito e nell'eventuale capitolato speciale d'appalto.

9.7 Ove consentito, resta ferma in ogni caso la facoltà della Società di ricorrere, per la selezione degli operatori economici, ad indagini informali, ricerca di mercato e/o interpello di elenchi predisposti da altri gestori del Servizio Idrico Integrato, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip e/o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di mercato e/o all'Albo Fornitori.

Art. 10 – Profili organizzativi e Responsabile Unico del Progetto

10.1 Al fine di garantire il rispetto della separazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali nell'ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento:

- a) Le richieste di fabbisogno provenienti dai diversi Settori/Servizi della Società sono trasmesse, dal RUP o relativo Responsabile di settore, al Responsabile Area Appalti e Lavori e al Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti e devono contenere:
 - ✓ richiedente e data;
 - ✓ importo della spesa;
 - ✓ data e numero delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della spesa;
 - ✓ soggetto referente del Settore/Servizio che avrà il compito di supportare l'Ufficio Appalti e Contratti nel corso della gara di appalto;
 - ✓ nominativo del Responsabile Unico di Progetto e del Progettista, qualora già individuato, del Direttore dei Lavori (DL) o Direttore di Esecuzione (DEC) del Contratto che avrà la responsabilità di controllare l'esecuzione del lavoro, servizio, fornitura;
 - ✓ allegati documenti tecnici di gara quali Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco Prezzi, Analisi prezzi, costi incidenza manodopera, documentazione sicurezza e quant'altro reputato necessario.
- b) Il RUP, con il supporto del Responsabile dell'ufficio Appalti e Contratti, definisce le modalità di selezione del contraente e le tempistiche previo confronto con il richiedente.

10.2 Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato 1.2), del Codice, per ogni affidamento viene individuato e nominato il soggetto cui affidare il ruolo di RUP nel rispetto delle norme del Codice.

1. La Società individua, tra i propri dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, i soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del Progetto.
2. I compiti propri del RUP sono svolti, con riferimento ad ogni singola procedura, dal Direttore Generale o dal Dirigente Responsabile, oppure da un soggetto individuato dal Direttore Generale con proprio atto di nomina.
3. In caso di mancata nomina nell'atto di avvio della procedura, il RUP coincide con il Direttore Generale o il Dirigente Responsabile.
4. Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
5. L'ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

6. Il Responsabile del Progetto propone al Direttore Generale le nomine per l'incarico di Direttore dei Lavori o di Direttore dell'Esecuzione; in assenza di nomina ricopre direttamente tale incarico qualora compatibile.

7. Le funzioni di RUP e del Direttore dei Lavori, non possono coincidere quando si tratta di:

- lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, conservativo, tecnologico.
- lavori superiori a 1.500.000 euro.

8. Le funzioni di RUP e del Direttore di Esecuzione, non possono coincidere quando si tratta di:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- servizi e forniture di importo superiore a 500.000 euro;
- servizi considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, i servizi di telecomunicazione, assicurativi, informatici e affini, contabilità, pulizia di edifici, scarichi di acque reflue, legali, di collocamento e reperimento di personale.

9. Per gli appalti di lavori di cui al presente regolamento, il RUP deve ricoprire una funzione aziendale coerente con l'oggetto del contratto ed essere in possesso, alternativamente:

- a) dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- b) di un titolo di studio adeguato con l'oggetto dell'appalto e di un'esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata, di:
 - almeno un anno per contratti di importo inferiore ad un milione di euro;
 - almeno tre anni per contratti di importo superiore ad un milione di euro fino alle soglie comunitarie.

In analogia a quanto riportato nell'allegato 1.2. del Codice all'art. 4, comma 4, nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, tra cui si possono annoverare gli interventi inerenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Per mera conoscenza si specifica che per appalti di importo superiore alle soglie comunitarie l'anzianità deve essere almeno pari a cinque anni.

10. Per gli appalti di servizi e forniture di cui al presente Regolamento, il RUP deve ricoprire una funzione aziendale coerente con l'oggetto del contratto ed essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture di almeno un anno, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

11. Ai RUP sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la fissazione delle condizioni per la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente in materia.
12. Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, la società può individuare e nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
13. La società, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dal Codice, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP.
14. Il Responsabile unico del progetto, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni, secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari.
15. Ai sensi dell'art. 140 del Codice, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico di Progetto può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, l'immediata esecuzione dei lavori, forniture e servizi entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
16. E' facoltà della Società adottare specifico atto di regolamentazione interno con cui prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione.

Art. 11 – Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice.

A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, la Società si riserva la facoltà di disporre motivate limitazioni od esclusioni alla facoltà di ricorrere al subappalto.

Art. 12 – Progettazione, Direzione dei lavori e dei contratti di servizi e forniture

Oltre alla figura del RUP già individuata al precedente articolo 10, potranno essere conferite ad altri soggetti le funzioni indicate nel presente articolo.

Nell'affidamento degli incarichi si terrà conto sia del grado di complessità dell'intervento nelle sue specifiche fasi attuative, sia delle pregresse attività svolte, nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze analoghe e coerenti all'oggetto della funzione assegnata.

12.1 Progettazione

Per la fase di progettazione relativa a lavori, servizi forniture, la Società, qualora non si proceda con incarico esterno, ha l'obbligo di individuare un tecnico scelto tra i propri dipendenti.

Come indicato nel parere ANAC n. 64/2024, **non sussiste un obbligo di iscrizione ad Albo professionale**, per il personale interno alla stazione appaltante, incaricato dello svolgimento di attività progettuale (cioè il progettista della pubblica amministrazione), fermo restando in ogni caso il **possesso di idonea competenza in materia**, in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa, e l'abilitazione all'esercizio della professione, quest'ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell'ordinamento professionale.

Di conseguenza per la progettazione interna, l'iscrizione all'Albo professionale dei dipendenti pubblici non è rilevante, poiché la prestazione è considerata nei normali obblighi di lavoro del dipendente e non una qualità-requisito necessaria ad un professionista esterno contraente con la Pubblica Amministrazione.

Tutta l'attività di progettazione deve, pertanto, essere resa da soggetti dotati dei necessari titoli di studio, in relazione all'oggetto specifico dell'incarico, nei limiti delle relative competenze professionali e nel rispetto degli ordinamenti professionali, nonché in possesso delle abilitazioni all'esercizio della professione se previsto dalla normativa vigente.

12.2 Esecuzione contratti

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, la Società qualora le funzioni non siano ricoperte direttamente dal RUP, ha l'obbligo di individuare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto se non già nominato, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
3. Anche per la direzione lavori dee essere individuato una figura nei limiti di competenza legati alla singola abilitazione professionale.
4. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
5. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se tali funzioni non sono svolte dal direttore dei lavori, la Società designa al proprio interno o nominando un professionista esterno, un coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione, in possesso dei requisiti, il quale assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

6. L'allegato II.14 al Codice stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere.
7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione, se non svolti direttamente dal RUP, sono svolti da dipendenti della Società i quali provvedono, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla Società medesima in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 13 – Contabilità dei lavori, servizi, forniture

1. Con l'allegato II.14 al Codice sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del Codice, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
2. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14 al Codice, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.
3. Per ciascun affidamento possono essere previste forme di contabilità semplificata nei casi consentiti. La stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori e servizi/forniture rispettivamente dal direttore dei lavori e direttore di esecuzione contratto, se nominati, e controfirmato dal RUP. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
4. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000 il certificato di regolare esecuzione può essere attestato con un visto del Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione, se nominati, o dal RUP sulla fattura a saldo o mediante specifica attestazione sull'atto di approvazione della contabilità finale.

Art. 14 – Pubblicità, validità ed efficacia del Regolamento

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici disciplinati dal presente Regolamento sono pubblicati nella sezione "Società Trasparente" – sotto sezione "Bandi di gara e contratti" - del sito *internet* della Società www.ACDA.it.
2. Accedendo alla sezione "Fornitori e Bandi" presente al suddetto indirizzo, sarà possibile consultare gli avvisi relativi alle gare in corso ed alle indagini di mercato. Nel caso di procedure

di affidamento diverse dalla gara aperta, la visualizzazione dei documenti sarà riservata ai soli operatori economici invitati.

3. Il presente Regolamento assume efficacia e validità dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora vengano meno i presupposti di applicabilità di disposizioni previste dal Regolamento, lo stesso dovrà essere tempestivamente adeguato.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni della Società in materia di affidamenti sotto soglia e si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione.
2. Le disposizioni del Regolamento si intendono automaticamente adeguate, ove non diversamente ed esplicitamente previsto, ad ogni modifica o integrazione del Codice o di altre norme di legge ad esso collegate, intervenuta successivamente all'approvazione del medesimo.
3. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si applica il Codice ed ogni altra norma vigente.

=====